

Studio Nicco

Nicco Dott. William - Nicco Dott. Saverio – Lomazzo Dott.sa Elisabetta

Consulenti del Lavoro

Carcare, 23.10.2012

A tutti i Clienti

Loro sedi

Oggetto: Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati all'incentivazione di rapporti di lavoro stabile oppure di maggiore durata di giovani e donne.

Il numero 243 della Gazzetta Ufficiale del 17.10.2012 pubblica il decreto ministeriale riguardante l'istituzione – a carattere straordinario - del Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati all'incentivazione di rapporti di lavoro stabile oppure di maggiore durata di giovani e donne. L'obiettivo principale di tale fondo è da ravvisarsi nell'incremento dell'occupazione di giovani e donne, da perseguirsi tramite la creazione di stabilità dei rapporti di lavoro nonché attraverso una maggiore durata degli stessi.

Il decreto prevede incentivi erogati *una tantum* ai datori di lavoro che:

- trasformino contratti a tempo determinato stipulati con giovani e donne, in contratti a tempo indeterminato;
- stabilizzino i contratti di co.co.co - anche nella modalità di progetto - o di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, con contratti a tempo indeterminato, anche part-time purché di durata non inferiore alla metà dell'orario normale di lavoro. Tali contratti devono essere stipulati con giovani o donne e possono riguardare sia contratti in essere che contratti cessati da non più di sei mesi;
- assumano giovani o donne con contratto a tempo determinato e pieno, che generino un incremento della base occupazionale, da calcolarsi rispetto alla media dei dipendenti in forza nei dodici mesi precedenti.

Danno luogo all'erogazione del beneficio per i datori di lavoro i contratti che vengono sottoscritti o stabilizzati nel periodo che va dal 17 ottobre 2012 al 31 marzo 2013, con giovani di età fino a 29 anni (da intendersi 29 anni e 364 giorni) e donne, a prescindere dalla loro età anagrafica.

In relazione alla misura dell'agevolazione, l'Inps eroga, un incentivo pari a 12.000 € per ciascuna trasformazione o stabilizzazione di contratti stipulati con i soggetti e per i limiti temporali sopra descritti, con un limite massimo di dieci contratti per ciascuna azienda, e un incentivo di 3.000 € per ciascun

contratto di assunzione a tempo determinato che incrementi la base occupazionale, di durata non inferiore a un anno, stipulato con i soggetti e per i limiti temporali sopra descritti. In questo secondo caso il contributo viene elevato a 4.000 € se la durata del contratto è superiore a 18 mesi e a 6.000 € se tale durata supera il 24 mesi. Anche in questo caso il limite massimo è di dieci contratti per ciascuna azienda, tuttavia, non essendo previsti ostacoli rispetto ad un eventuale cumulo tra le diverse agevolazioni, una singola azienda potrebbe godere sia degli incentivi previsti per trasformazione e stabilizzazioni che di quelli previsti per nuove assunzioni, fino ad un massimo di venti contratti.

Per quanto riguarda l'erogazione del contributo, questo viene corrisposto dall'Inps, fino ad esaurimento delle risorse, seguendo l'ordine cronologico di presentazione e protocollazione delle domande, le quali dovranno essere presentate attraverso apposita procedura telematica. L'incentivo sarà erogato ai datori di lavoro in un'unica soluzione decorsi sei mesi dalle trasformazioni, stabilizzazioni o assunzioni e nel rispetto della regolamentazione comunitaria sul "*de minimis*"; l'erogazione è, inoltre, subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla regolarità contributiva ed alla corretta applicazione dei contratti collettivi.

I casi in cui l'incentivo non spetta sono i seguenti:

- l'assunzione o trasformazione è effettuata in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato, con cui era stato stipulato un contratto a tempo indeterminato o in caso di cessazione di rapporto a termine;
- presso la medesima unità produttiva siano state messe in atto sospensioni dal lavoro relative ad una crisi o ad una riorganizzazione aziendale, tranne per i casi in cui l'assunzione o la trasformazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi.